



COMUNE DI BARUMINI

c.a.p. 09021 - Provincia del Medio Campidano

Email: segreteria@comunebarumini.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 24 giugno 2013

OGGETTO : Determinazione aliquote TARES 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di giugno , alle ore 15,30
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini.
Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Componenti	Carica	Presente
Lilliu Emanuele	Sindaco	Si
Aracu Veneranda	Consigliere	Si
Corona Marcello	Consigliere	Si
Fulgheri Fabio	Consigliere	No
Pistincu Sandro	Consigliere	Si
Sergi Sandro	Consigliere	No
Sergi Ugo	Consigliere	Si
Zedda Vincenzo	Consigliere	Si
Zucca Michele	Consigliere	Si
Piredda Stefano	Consigliere	No
Melis Bruno	Consigliere	No
Pistincu Salvatore	Consigliere	Si
Turnu Roberto	Consigliere	Si

Consiglieri assegnati n° 13 - Presenti n° 9 - Assenti n° 4

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr. Giorgio Sogos ;

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 14 del D.L. n° 201 del 6.12.2011, convertito in legge n° 2147/211, che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ;

Visti in particolare:

- Il comma 9, secondo il quale la tariffa a commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulle basi dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n.158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato) ;

- Il comma 11, secondo il quale la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di investimento e di esercizio ;

- Il comma 13, in base al quale alla tariffa determinata in base ai commi precedenti si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona di ubicazione;

- Il comma 23, secondo il quale il consiglio comunale approva le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, nelle due componenti parte fissa e parte variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;

- Il comma 46, secondo il quale a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, fra i quali la tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dal capo III° del D.Lgs. 507/1993 e applicata nel Comune di Barumini, nonché le addizionali per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, riscosse unitamente alla tassa rifiuti ;

Visto l'articolo 10, comma 2, lettere c) e f) del D.L. n.35/2013 che dispone per il solo anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011, per la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato, i comuni non possono deliberarne l'aumento;

Visto il D.P.R. n.158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art.49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base all'art.14 sopracitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con il tributo comunale sui tributi e sui servizi ;

Richiamato in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n.158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche ;

Verificato che ai sensi del DPR 158//1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa ;

Verificato, inoltre, che l'Unione dei Comuni Marmilla, a cui è stato delegato dal Nostro Ente il servizio igiene urbana e spazzamento delle strade, non ha fatto pervenire alcun Piano finanziario in ottemperanza alle relative disposizioni contenute nell'art. 14, comma 23 del D. L. 201/201, ma si è limitata a comunicare , con nota del 05 febbraio 2013, la quantità dei rifiuti prodotti nell'anno 2012 ed i costi sostenuti nello stesso anno per lo smaltimento e per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, senza specificare i costi del personale ed i costi di ammortamento;

Considerato che questa Amministrazione deve approvare urgentemente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e che prima o contestualmente a tale approvazione si deve approvare il piano finanziario della TARES e le relative tariffe per l'anno 2013;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover approvare il Piano finanziario, redatto in base ai dati comunicati dall'unione dei Comuni in forma aggregata ;

Considerato che, qualora l'Unione dei Comuni predisponga un Piano finanziario con la specifica delle voci di spesa, disaggregate in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D. L. 201/2011, secondo i criteri indicati nel D.P.R. 158/1999, si provvederà al conseguente adeguamento del Piano e delle tariffe in conformità ai costi così determinati ;

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'istituzione della TARES per l'anno 2013 che esprime in sintesi i quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg\anno:

- Costi fissi totali € 14.903,00

- Costi variabili totali € 89.615,00

Rifiuti prodotti nell'anno 2012 Kg. 478.850

Considerato che:

- il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 24.6.2013 ;

- il Piano Finanziario per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 18 del 24.6.2013

- la superficie totale degli immobili soggetti alla TARES ammonta a mq. 108.547,00 di cui per utenze domestiche mq. 90.657,00 e per utenze non domestiche mq. 17.890,00;

- non esistono al momento sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due categorie di utenza, stabilite nella misura dell'83,52% del totale a carico delle utenze domestiche e del 16,48% a carico delle utenze non domestiche;

Viste le tabelle relative ai coefficienti per l'attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), ai coefficienti per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ai coefficienti per l'attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, e alla produzione kg/anno per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 158/1999;

Richiamato il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione ;

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Consiglieri presenti 9, con voti favorevoli 7 ; astenuti 2 (Pistincu Salvatore, Turnu Roberto) ;

DELIBERA

1) di approvare le aliquote per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 come risulta dagli allegati al presente atto per fame parte integrante e sostanziale ;

Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Pistincu Salvatore, Turnu Roberto), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.